DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 ottobre 2026, n. 595

T. U. Legge Regionale 5 Febbraio 2013, n. 4 e s.m.i., art. 22 ter, comma 1 lett. a) – Trasferimento, a titolo gratuito, di unità immobiliari dell'ex Riforma Fondiaria in favore del Comune di Gravina in Puglia (BA).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'art. 35 della Legge Regionale 19 giugno 1993, n.9 che ha disposto la soppressione dell'ERSAP.

VISTO Il comma 1 lett. a), dell'art. 22 ter, della L.R n. 4/2013 "Trasferimento e alienazione" il quale dispone che i beni della ex Riforma Fondiaria possono essere trasferiti a titolo gratuito agli enti locali che ne facciano richiesta, quali aree urbanizzate o destinate a opere di urbanizzazione e immobili a destinazione pubblica o dichiarati di pubblico interesse con provvedimento dello stesso ente locale.

VISTO il comma 3 dello stesso articolo, il quale prevede che il trasferimento e l'alienazione dei beni di cui sopra sono disposti con deliberazione di Giunta regionale.

VISTA la deliberazione n. 1265 del 22/09/2026 con cui la Giunta Regionale ha disposto, ai sensi dell'art. 22 ter comma 1 lett. a) della L.R n. 4/2013 e s.m.i. il trasferimento a titolo gratuito delle unità immobiliari della ex Riforma Fondiaria in favore del Comune di Gravina in Puglia (BA), catastalmente individuate nell'Allegato "A" della predetta deliberazione, siti nel Comune di Gravina in Puglia (BA) borgata Dolcecanto ed identificato in catasto al Fg 53 p.lla 477 sub 2 – 3 e p.lla 471.

VISTO il comma 1, dell'art. 22 quater, della L.R n. 4/2013 e s.m.i., il quale prevede che per i beni di cui al comma 1 lett. a) dell'art. 22 ter, al trasferimento si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale, che costituisce titolo di proprietà, per l'espletamento delle formalità ipo-catastali.

CONSIDERATO che, in adempimento dell'art. 22 ter comma 1 lett. a) della L.R n. 4/2013, occorre procedere al trasferimento delle unità immobiliari della ex Riforma Fondiaria, a titolo gratuito, in favore del Comune di Gravina in Puglia (BA), e, pertanto, all'emanazione del Decreto del Presidente della Giunta Regionale per le formalità connesse alla pubblicità immobiliare.

D E C R E T A

Art.1

Le unità immobiliari di proprietà dalla ex Riforma Fondiaria, ricadenti nel territorio del Comune di Gravina in Puglia (BA) Loc. Dolcecanto, ai sensi dell'art. 22 *ter* comma 1 lett. a) della L. R. n. 4/2013 e s.m.i. e per gli effetti della deliberazione di Giunta Regionale n. 1265 del 22/09/2026, sono trasferite gratuitamente nell'intera consistenza al patrimonio del Comune di Gravina in Puglia (BA). Esse sono vincolate al conseguimento di preminenti interessi collettivi strumentali all'esercizio di proprie funzioni e servizi. Il possesso giuridico decorre dalla data del presente decreto.

Art. 2

Il trasferimento in proprietà dei predetti cespiti avviene a corpo a non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano alla data del presente decreto, con i rapporti attivi e passivi eventualmente in essere, i pesi e i gravami eventualmente insistenti anche in relazione alla vigente normativa culturale, ambientale, urbanistica ed edilizia, comprese le pertinenze, accessori, frutti, oneri, ragioni, azioni ed eventuali servitù attive e passive.

Art. 3

I cespiti oggetto di trasferimento sono identificati nel Catasto fabbricati e terreni del Comune di Gravina in Puglia (BA), come segue:

- Loc. Dolcecanto, Foglio 53 p.lla 477 sub 2 cat. A/4 cons. 4 vani sup. 84 mq Rendita € 185,92;
- Loc. Dolcecanto, Foglio 53 p.lla 477 sub 3 cat. A/4 cons. 3,5 vani sup. 83 mq Rendita € 162,68;
- Loc. Dolcecanto, Foglio 53 p.lla 471 seminativo Sup. 2501 mq Redd. Dom. € 10,98 Redd. Agr. € 6,46;

Art. 4

Il presente decreto è dichiarato immediatamente esecutivo e costituisce titolo per la trascrizione e la voltura in favore del Comune di Gravina in Puglia (BA) dei cespiti così come sopra individuati, con espresso esonero per il competente Conservatore dei RR.II. di ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.

Art. 5

Il presente atto, esente dall'imposta di bollo in modo assoluto ai sensi del punto 16 dell'allegato di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, è soggetto a imposte e tasse come per legge e non costituisce per il Comune di Gravina in Puglia (BA), agli effetti dell'Iva, operazione svolta nell'esercizio di attività commerciale o imprenditoriale.

Art. 6

Il Comune di Gravina in Puglia (BA) è tenuto, ai fini della pubblicità immobiliare, all'esecuzione di tutti gli adempimenti connessi all'attuazione del presente trasferimento di proprietà. Le spese, imposte e tasse, nessuna esclusa, connesse al trasferimento volturale sono a totale carico del Comune di Gravina in Puglia (BA), ai sensi dell'art. 22 *nonies* della L.R. 4/2013, con esonero dell'Amministrazione Regionale da qualsiasi onere o incombenza da esso derivante.

Art. 7

Di demandare al Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, Onc e Riforma Fondiaria la notifica del presente provvedimento ai soggetti interessati.

* * * *

Il presente decreto sarà inserito nella Raccolta Ufficiale dei Decreti del Presidente della Giunta regionale, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nonché nella sezione del sito istituzionale "Amministrazione trasparente" - sottosezione "Provvedimenti" – "Provvedimenti organi indirizzo politico", ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua adozione.

Bari, lì 27 ottobre 2026

DECARO